

REGOLAMENTO (CEE) N. 1895/87 DEL CONSIGLIO

del 2 luglio 1986

che fissa, per la campagna lattiera 1987/1988, i prezzi d'entrata di taluni prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 773/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,vista la proposta della Commissione ⁽³⁾,

considerando che i prezzi d'entrata debbono essere fissati in modo che i prezzi dei prodotti lattiero-caseari importati si trovino ad un livello corrispondente al prezzo indicativo del latte, tenuto conto della protezione necessaria dell'industria di trasformazione della Comunità; che è pertanto opportuno fissare il prezzo d'entrata sulla base del prezzo indicativo del latte, tenendo conto della relazione che si intende stabilire tra il valore della materia grassa del latte e quella del latte scremato, nonché dei costi e delle rese uniformi per ciascuno dei prodotti lattiero-caseari in questione; che è opportuno tener conto di un importo forfettario, destinato a garantire una protezione sufficiente all'industria di trasformazione della Comunità,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 luglio 1987.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna lattiera 1987/1988, i prezzi d'entrata sono fissati come segue:

Prodotto pilota del gruppo di prodotti	ECU per 100 kg
1	57,08
2	195,57
3	277,27
4	102,63
5	136,02
6	351,01
7	396,13
8	327,44
9	608,17
10	355,41
11	326,74
12	94,56

2. I prodotti pilota di cui al paragrafo 1 sono quelli definiti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e che modificato il regolamento (CEE) 950/68 relativo alla tariffa doganale comune ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 748/86 ⁽⁵⁾.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna lattiera 1987/1988.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

K. E. TYGESEN

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. C 89 del 3. 4. 1987, pag. 46.⁽⁴⁾ GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 71 del 14. 3. 1986, pag. 3.